



Comune di MIGLIERINA

Provincia di CATANZARO

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n° 20 del 27/06/2014

OGGETTO:

Approvazione regolamento comunale per la disciplina delle riprese audiovisive del Consiglio Comunale e loro diffusione.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 18.40 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione straordinaria urgente, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
CONSIGLIERE	Caligiuri Pasquale	SI
CONSIGLIERE	Colacino Francesco	SI
CONSIGLIERE	Gentile Gianluca	SI
CONSIGLIERE	Guzzo Gregorio	SI
CONSIGLIERE	Mazzei Giuseppe	SI
CONSIGLIERE	Panzino Gianluigi	SI
CONSIGLIERE	Pingitore Lina	SI
CONSIGLIERE	Marsico Rodolfo	SI
CONSIGLIERE	Tallarico Beniamino	SI
CONSIGLIERE	Torchia Gennarino	SI

Presenti: 10

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Rita Rosina Fratto che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Pietro Hiram Guzzi nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica

Il Presidente illustra l'argomento. Dichiaro che è ferma intenzione dell'Amministrazione divulgare al massimo le sedute del Consiglio Comunale. Ringrazio il Consigliere Panzino per l'ausilio offerto nella redazione del regolamento. Descrive dettagliatamente il contenuto dell'elaborato, sottolineando in particolare l'assunzione di responsabilità prescritta a carico del privato richiedente che intenda effettuare le riprese, nonché la previsione della possibilità di interromperne lo svolgimento quando siano ravvisabili violazioni.

Interviene il Consigliere Marsico, chiedendo che il regolamento venga integrato con l'allegazione di un modello di domanda che ne costituisca parte integrante e con l'inserimento di alcune prescrizioni, delle quali dà contestualmente lettura (vedi allegato "A").

Prende la parola il Consigliere Guzzo, dicendo che parecchie clausole di cui al documento citato dal Consigliere Marsico sono già state inserite nel regolamento. Dichiaro che non può accettarsi che il Consigliere richieda che non sia riprodotto il suo intervento.

Il Sindaco precisa che l'argomento non è inquadrabile nel diritto di accesso e che i Consiglieri non possono bloccare le richieste.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il sempre maggior sviluppo delle moderne tecnologie di comunicazione prospetta richiede l'opportunità di regolamentare il fenomeno, sempre meno marginale e secondario, delle riprese audiovisive;

CONSIDERATO che:

- l'art. 38 comma 7 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000, dispone che le sedute del Consiglio comunale siano pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento;
- il Comune di Miglierina intende consentire la più ampia conoscenza a favore della propria comunità e a vantaggio dell'opinione pubblica in generale, dell'operato dei Consiglieri eletti a rappresentarla;
- il Consiglio Comunale, nell'ambito della propria autonomia funzionale ed operativa, ha la potestà di regolare ogni aspetto relativo al funzionamento dell'assemblea;

PRESO ATTO che l'Autorità Garante della Privacy ha previsto la possibilità di effettuare le riprese video delle sedute consiliari, purchè i presenti siano debitamente informati della presenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini registrate;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di approvare apposito regolamento per la disciplina delle registrazioni audiovisive del Consiglio comunale, in attuazione dei principi di trasparenza e pubblicità di cui all'art. 1 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., al fine di promuovere la partecipazione diretta e l'informazione libera dei cittadini all'attività politico – amministrativa del Comune;

VISTO il Regolamento in allegato sub A) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 42 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, nonché lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere del responsabile del servizio interessato;

DATO ATTO che sulla proposta del Consigliere Marsico viene espressa la votazione resa in forma palese dal seguente esito: respinta con 3 voti favorevoli (gruppo di minoranza) e 8 contrari (gruppo di maggioranza);

DATO ATTO che sulla proposta agli atti viene espressa la votazione resa in forma palese dal seguente esito: approvata con 8 voti favorevoli (gruppo di maggioranza) e 3 contrari (gruppo di minoranza).

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, per l'effetto:

1. di approvare per le motivazioni di cui in premessa il Regolamento per la disciplina delle riprese audio – visive delle

sedute del Consiglio comunale, nel testo composto di n. 11 articoli, che si allega quale parte integrante e sostanziale in allegato sub "A" alla presente

2. di incaricare i Responsabili dei competenti Settori comunali, ad intervenuta esecutività del Regolamento, di dare puntuale attuazione alle indicazioni in esso contenute, adottando ogni conseguente procedura e provvedimento nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza
3. di dare atto che il presente Regolamento diviene esecutivo con il perfezionamento dell'esecutività della presente deliberazione.

**Comune di Miglierina
(Provincia di Catanzaro)**

**"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE"**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20, del 27/06/2014

**Articolo 1
FINALITA'**

Il Comune di Miglierina assegna alla diffusione audio e video (on line, radiofonica e televisiva) delle sedute del Consiglio Comunale la finalità di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa ed attribuisce ad essa la funzione cardine di implementare una sempre maggiore trasparenza amministrativa.

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le riprese audio/video delle sedute del Consiglio, in modo che venga assicurato il diritto della cittadinanza all'informazione nel concomitante rispetto del regolare svolgimento dell'attività consiliare.

La relativa disciplina riguarda il servizio Audio-Video e la trasmissione su internet, tramite pagina web, effettuato direttamente dall'Ente o da soggetti previamente autorizzati, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale di Miglierina.

A tal fine sono distinte: le riprese effettuate direttamente dall'Ente, le riprese effettuate da privati cittadini e le riprese effettuate dagli organi di stampa.

Le norme del presente regolamento si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del diritto alla riservatezza e di diritto di accesso alla documentazione amministrativa, secondo i principi del bilanciamento ed in relazione al rango costituzionale degli interessi in gioco.

**Articolo 2
DISPOSIZIONI GENERALI**

Fermo restando il divieto di ripresa di dati sensibili e giudiziari, le riprese audio-video in corso di seduta consiliare potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti scritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti precedentemente nominati, la telecamera dovrà obbligatoriamente essere orientata in maniera tale da non inquadrare il pubblico presente in sala, e dovrà inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio Comunale.

I Consiglieri Comunali, durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire le riprese audio/video tranne che per i casi esplicitati nel presente articolo. E' compito del presidente del Consiglio Comunale chiedere l'interruzione delle riprese qualora non si verificassero le condizioni esposte nel presente articolo.

Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta comunale circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.

Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, degli

Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo nè interruzioni.

Articolo 2.

REGISTRAZIONE EFFETTUATA DALL'ENTE

Il Comune di Miglierina potrà effettuare direttamente le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale, e tali riprese potranno poi essere diffuse su internet integralmente attraverso un riferimento sul sito istituzionale del Comune di Miglierina con successiva archiviazione e costituzione di database digitale.

Le pubblicazioni delle riprese sia "on line" che secondo l'eventuale modalità "archivio" saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale di Miglierina nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

Articolo 3

REGISTRAZIONE EFFETTUATA DA PRIVATI CITTADINI

La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche da parte di privati cittadini deve essere previamente comunicata al Sindaco prima del Consiglio stesso, e si deve intendere autorizzata se non esplicitamente impedita. E' fatto carico al cittadino che effettua le riprese, sotto la sua piena responsabilità anche penale, di osservare la tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video. La comunicazione – richiesta deve contenere in tal senso un'esplicita dichiarazione – assunzione di impegno e responsabilità.

Articolo 4.

RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO E AUDIO DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIO TELEVISIVE

La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche registrate o di emittenti radio-televisive deve essere previamente comunicata al Sindaco e si deve intendere implicitamente autorizzata nel rispetto del diritto di cronaca tutelato dal dettato costituzionale.

La responsabilità della tutela e del trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica.

La diffusione delle immagini e delle riprese delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs n.196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

Articolo 5.

ORGANO COMPETENTE IN TEMA DI RIPRESE AUDIO VIDEO DEI LAVORI

L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui venga istituita tale figura.

Il detto soggetto può :

- ordinare la sospensione o l'annullamento della ripresa audio-video in caso di disordini in aula;
- annullare la messa in onda della ripresa per conclamati motivi;
- ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale loro diffusione, qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, impreviste situazioni che possano costituire violazione della privacy ed in particolare violazione della tutela di dati sensibili e/o giudiziari tutelati;
- vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
- disporre la sospensione delle riprese nelle ipotesi di pause o interruzioni dei lavori dell'Organo collegiale.

Articolo 6.

DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI

Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso agli atti delle

sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video-audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

Articolo 7.

RISPETTO DELLA PRIVACY

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili, ai sensi del D.Lgs n.196/2003, e per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Sono altresì vietate le riprese ogni qualvolta le discussioni abbiano ad oggetto dati di privati cittadini, che vanno a costituire la categoria dei dati 'giudiziari', vale a dire quelli idonei a rivelare l'esistenza a carico dell'interessato di provvedimenti di carattere penale.

Articolo 8

TUTELA DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs.n.196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni (per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità) e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.

Articolo 9.

TITOLARE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE

Nel rispetto della generale normativa in materia della privacy, cui si rinvia, il Comune di Miglierina è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento sarà individuato con apposito atto da parte del Servizio competente; di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale.

Articolo 10.

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 11

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

GRUPPO CONSILIARE
"L'Agorà"

1. i soggetti terzi che intendono eseguire videoriprese e/o trasmissioni televisive e/o web dovranno, previa espressa accettazione del regolamento, produrre istanza su modello facente parte integrante del regolamento almeno 24 ore prima;
2. la diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa, di par condicio e di trasparenza;
3. è vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque;
4. copia delle riprese deve essere depositata alla presidenza del c.c. su supporto informatico entro e non oltre 48 ore della prima trasmissione, pena l'impossibilità di trasmettere i filmati acquisiti; dell'avvenuto deposito deve essere data immediata notizia ai capigruppo consiliari che hanno facoltà di richiederne copia e/o visionarli presso la sede comunale, esclusa ogni censura e fatte salve le conseguenze giuridiche per ogni tipo di violazione del regolamento o di norme di legge applicabili nei confronti del soggetto che esegue le videoriprese e/o trasmissioni televisive e/o web;
5. ciascun consigliere comunale ha diritto di chiedere l'interruzione delle riprese televisive in occasione del proprio intervento;
6. è vietata la messa in onda di parti o spezzoni delle riprese effettuate, eccezion fatta per le trasmissioni che garantiscano il diritto all'informazione (es. telegiornali)



Marsico Rodolfo



Torchia Gennarino



Tallarico Beniamino

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 25/06/2014

UFFICIO

Il Responsabile del Servizio

Rita Rosina Fratto

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere NON ESPRESSO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

Rita Rosina Fratto

Il Sindaco

Pietro Hiram Guzzi

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line addì e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.

N° del 218/2014

L'incaricato del Servizio

Il Segretario Comunale

Rita Rosina Fratto

La suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 07/07/2014

Il Segretario Comunale

Rita Rosina Fratto